



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)

pec [tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 124 Tft 10 DEL 14 OTTOBRE 2014

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### 1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

#### **AFFARI GENERALI** Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

[sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

[sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

[attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

[sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)

[sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

[settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)

[settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale)** Fax 091 6808462

[Tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:Tribunalefederalesicilia@lnd.it)

[tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione  
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)  
[cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498**

**Giannopolo Calogero** 091 6808 408  
**Lo Iacono Lia** 091 6808 428  
[sicilia.amministrazione@Ind.it](mailto:sicilia.amministrazione@Ind.it)  
[sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496**

**Boatta Simona** 091 6808 463  
[sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SEGRETERIA Fax 091 6808497**

**Gatto Maria** 091 6808 409  
[gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)  
[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Cinquemani Francesco** 091 6808 425  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)  
[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440  
[crInd.sicilia01@figc.it](mailto:crInd.sicilia01@figc.it)  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

**COMMISSARI DI CAMPO**

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440  
[laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SETTORE TECNICO Fax 091 6808498**

**Saccà Giovanni** 091 6808 433  
[sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)

**TESSERAMENTO LND fax 091 6808498**

**Cutrera Giovanni** 091 6808 410  
**Sconzo Giulio** 091 6808 423  
[sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)  
[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495**

**Bevilacqua Silvio** 091 6808 406  
**Mendola Paolo** 091-6808 475  
[sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)  
[sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498**

**Mistretta Giuseppe** 091 6808 473  
**Cutrera Giovanni** 091 6808 410  
[sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)  
[femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

**Tribunale Federale Territoriale**

[tribunalefederalesicilia@Ind.it](mailto:tribunalefederalesicilia@Ind.it)

(PEC [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it))

**Corte Sportiva di Appello Territoriale**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)

(PEC [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it))

## **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

#### **DEFERIMENTI**

*Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Felice Blando e Sandro Geraci, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, alla presenza del rappresentante A.I.A. A.B. Sig. Pietro Consagra e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 09 ottobre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

**Procedimento n° 19/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giovanni Spina (Presidente della A.S.D. Città di Mascalucia)

A.S.D. Città di Mascalucia

Con nota 1041pf 13-14/GS/reg del 27 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Giovanni Spina, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2 comma 5 del C.U. N° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale juniores di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Spina è stata altresì deferita la A.S.D. Città di Mascalucia, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Il sig. Giovanni Spina ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva con allegata comunicazione relativa alla richiesta di emissione di tessera di tecnico del 12/09/2013.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del sig. Giovanni Spina e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore almeno in tre gare del campionato regionale juniores della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte di gara allegata agli atti del deferimento, ritiene pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili

delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

Peraltro la produzione tempestivamente depositata dalla Società non è idonea a superare il giudizio prognostico di colpevolezza, atteso che la mera richiesta di tesseramento non è sufficiente al completamento dell'iter previsto dalle N.O.I.F. in quanto per essere valida occorre la ratifica del Settore Tecnico, di cui la Società non dà prova.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi due a carico del Sig. Giovanni Spina;*

*Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Città di Mascalucia.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 20/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Pietro DAIDONE (Presidente della A.S.D. ALCAMO)

A.S.D. ALCAMO

Con nota 1042pf13-14/GS/reg del 17 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Pietro Daidone, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. Alcamo, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolta. All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Zangrì Pietro in rappresentanza della A.S.D. Alcamo, il quale ha chiesto in via principale il proscioglimento della società e, in subordine, il minimo delle sanzioni in relazione al fatto che in buona fede non si è proceduto alla indicazione di un allenatore in quanto non necessario nella fase provinciale a cui la società aveva partecipato e, una volta avuto accesso alla fase regionale, ciò è materialmente sfuggito.

Il rappresentante della Procura Federale ha di contro concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che emerge in modo documentale dalla lettura delle distinte ufficiali in atti che nelle due gare indicate in deferimento e vevoli per la fase regionale del campionato juniores, stagione sportiva 2013 – 2014, l'A.S.D. Alcamo non ha indicato alcun tecnico abilitato.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico del Sig. Pietro DAIDONE;*

- *Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. ALCAMO.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n° 21/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Nicola Spano (Presidente della A.S.D. Sporting Club Messina)

A.S.D. Sporting Club Messina

Con nota 1036 pf13-14/GS/reg del 05 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Nicola Spano, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento alla lettera b)3 delle disposizioni generali – pagina 47 – del C.U. n° 1 del 01/07/2013 del S.G.S., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale giovanissimi di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Spano è stata altresì deferita la A.S.D. Sporting Club Messina, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del sig. Nicola Spano e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore almeno in tre gare del campionato regionale giovanissimi della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte di gara allegate agli atti del deferimento, ritiene che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi due a carico del Sig. Nicola Spano;*

*Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n° 22/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Nicola Spano (Presidente della A.S.D. Sporting Club Messina)

A.S.D. Sporting Club Messina

Con nota 1037 pf13-14/GS/reg del 05 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Nicola Spano, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento alla lettera b)3 delle disposizioni generali – pagina 55 – del C.U. n° 1 del 01/07/2013 del S.G.S., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale allievi di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Spano è stata altresì deferita la A.S.D. Sporting Club Messina, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro in prosecuzione a carico del sig. Nicola Spano e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore almeno in due gare del campionato regionale allievi della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte di gara allegare agli atti del deferimento, ritiene che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi uno in prosecuzione a carico del Sig. Nicola Spano;*

*Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 23/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe CARCIONE (Presidente Pol. Longi)

POL. LONGI

Con nota 1074pf13-14/GS/reg del 19 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Giuseppe Carcione, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la condizione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la Pol. Longi, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il sig. Giuseppe Carcione ha fatto pervenire nei termini di rito memoria a discolta evidenziando che la società rappresentata non ha preso parte al campionato regionale Juniores nella S.S. 2013-2014.

All'udienza fissata per il dibattimento, alla quale le parti deferite non sono comparse, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo in primo luogo la modifica del deferimento, dovendosi contestare la violazione di cui all'art. 44 del Regolamento della L.N.D. per il mancato tesseramento dell'allenatore relativamente al campionato di prima categoria piuttosto che al campionato regionale Juniores e chiedendo inoltre l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che le superiori richieste di natura procedimentale non possono trovare accoglimento posto che s'intende introdurre nel procedimento un fatto costitutivo obiettivamente diverso, giuridicamente supportato da norme diverse, così comportando una "mutatio libelli" non ammessa dalle norme processualciviltistiche del nostro ordinamento giuridico a cui fa espresso richiamo il C.G.S.

Circa il merito, il Tribunale Federale Territoriale osserva che dagli accertamenti effettuati emerge che la A.S.D. Partinicaudace, nella stagione sportiva 2013-2014, non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte di gare allegare in atti, sono valevoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013-2014, e pertanto non attinenti al procedimento di che trattasi.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Giuseppe CARCIONE e POL. LONGI, perché il fatto non sussiste.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

#### **Procedimento n° 24/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Marcello LOMBARDO (Presidente A.S.D. PARTINICAUDACE)

A.S.D. PARTINICAUDACE

Con nota 1075pf13-14/GS/reg del 18 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Marcello LOMBARDO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la condizione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. Partinicaudace, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza fissata per il dibattimento, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo in primo luogo la modifica del deferimento, dovendosi contestare la violazione di cui all'art. 44 del Regolamento della L.N.D. per il mancato tesseramento dell'allenatore relativamente al campionato di prima categoria piuttosto che al campionato regionale juniores e chiedendo inoltre l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che le superiori richieste di natura procedimentale non possono trovare accoglimento posto che s'intende introdurre nel procedimento un fatto costitutivo obiettivamente diverso, giuridicamente supportato da norme diverse, così comportando una "mutatio libelli" non ammessa dalle norme processualciviltistiche del nostro ordinamento giuridico a cui fa espresso richiamo il C.G.S.

Circa il merito, il Tribunale Federale Territoriale osserva che dagli accertamenti effettuati emerge che la A.S.D. Partinicaudace, nella stagione sportiva 2013-2014, non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte di gare allegate in atti, sono valevoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013-2014, e pertanto non attinenti al procedimento di che trattasi.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Marcello LOMBARDO e A.S.D. PARTINICAUDACE, perché il fatto non sussiste.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

#### **Procedimento n° 25/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Francesco SCALISI (Presidente A.S.D. RADDUSA)

A.S.D. RADDUSA

Con nota 1076pf13-14/GS/reg del 16 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Francesco SCALISI, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la condizione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. RADDUSA, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza fissata per il dibattimento, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo in primo luogo la modifica del deferimento, dovendosi contestare la violazione di cui all'art. 44 del Regolamento della L.N.D. per il mancato tesseramento dell'allenatore relativamente al campionato di prima categoria piuttosto che al campionato regionale juniores e chiedendo inoltre l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che le superiori richieste di natura procedimentale non possono trovare accoglimento posto che s'intende introdurre nel procedimento un fatto costitutivo obiettivamente diverso, giuridicamente supportato da norme diverse, così comportando una "mutatio libelli" non ammessa dalle norme processualcivilistiche del nostro ordinamento giuridico a cui fa espresso richiamo il C.G.S.

Circa il merito, il Tribunale Federale Territoriale osserva che la A.S.D. RADDUSA, nella stagione sportiva 2013-2014 non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte di gare allegate in atti, sono valedoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013-2014, e pertanto non attinenti al procedimento di che trattasi.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Francesco SCALISI e A.S.D. RADDUSA perché il fatto non sussiste.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

***Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Salvatore Palumbo, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, alla presenza del rappresentante A.I.A. A.B. Sig. Pietro Consagra e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 14 ottobre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

#### **Procedimento n° 1/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Davide Schittino (Presidente della A.P.D. Rieti 2002)

A.P.D. Rieti 2002

Con nota 1094 pf12-13/GS/reg del 15 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Davide Schittino, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere il suddetto svolto



l'attività di allenatore della squadra, identificato con tessera di riconoscimento n° 103.179, pur non essendo all'epoca dello svolgimento delle predette gare tesserato per la società A.P.D. Riesi 2002 e per non avere presentato al Settore tecnico domanda di sospensione dall'Albo, in relazione alla natura della nuova attività.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Schittino è stata altresì deferita la A.P.D. Riesi 2002, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del sig. Davide Schittino e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che il sig. Davide Schittino ha commesso le violazioni contestategli in deferimento, come risulta dalle distinte di gara allegare agli atti nonché dalla scheda censimento del Settore tecnico, dalla quale si evince che il predetto deferito è stato tesserato quale tecnico fino alla stagione 2010/2011, P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi due a carico del Sig. Davide Schittino;*

*Ammenda di € 100,00 a carico della A.P.D. Riesi 2002.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 2/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Raimondi (Presidente della A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono)

Sig. Gaspare Coniglio (Non socio ma riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono)

A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono

Con nota 1095 pf12-13/GS/reg del 17 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale):

il sig. Giuseppe Raimondi, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 34 comma 1 del regolamento del Settore tecnico e all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere il suddetto svolto l'attività di allenatore della squadra, identificato con tessera n° 36789, pur non essendo all'epoca dello svolgimento delle suddette gare tesserato per la società A.C.D. Termitana 1952 ed in relazione all'art. 36 comma 1 del regolamento del Settore tecnico per non avere presentato domanda di sospensione dall'Albo in relazione alla natura della nuova attività;

il sig. Gaspare Coniglio, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. In quanto non socio ma comunque riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952, in occasione della gara del 12/01/2013, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, ha sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Giuseppe Raimondi, non tesserato;

la società A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per il fatto dei propri tesserati.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del sig.

Giuseppe Raimondi e della inibizione per mesi tre a carico del sig. Gaspare Coniglio, nonché dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che le parti deferite hanno commesso le violazioni contestate in deferimento, come risulta dalle due distinte di gara allegate agli atti, ritiene che le stesse debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi due a carico del Sig. Giuseppe Raimondi;*

*Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Gaspare Coniglio, da scontarsi a far data dal nuovo tesseramento;*

*Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Castelbuono già A.C.D. Termitana 1952.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 3/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Parrinello (non socio comunque riconducibile alla Pol. Primavera)

Pol. Primavera

Con nota 1096 pf12-13/GS/reg del 18 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Giuseppe Parrinello, non socio comunque riconducibile alla Pol. Primavera, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte relative alle gare del 14/10/2012 e del 12/01/2013 valevoli per il campionato regionale giovanissimi, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Diego Renda, non tesserato;

Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Parrinello è stata altresì deferita la Pol. Primavera, ex art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del sig. Giuseppe Parrinello e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che il sig. Giuseppe Parrinello ha commesso le violazioni contestategli in deferimento, come risulta dalle distinte di gara allegate agli atti che lo stesso ha sottoscritto, nonché dalla scheda censimento del Settore tecnico dalla quale si evince che il tecnico sig. Diego Renda non risulta tesserato per la Pol. Primavera.

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi due a carico del Sig. Giuseppe Parrinello da scontarsi a far data dal nuovo tesseramento;*

*Ammenda di € 100,00 a carico della Pol. Primavera.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n° 4/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
 Sig. Mario D'Agata (Presidente della A.S.D. Sporting Viagrande)  
 A.S.D. Sporting Viagrande

Con nota 1097 pf12-13/GS/reg del 18 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Mario D'Agata, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 34 comma 1 del regolamento del Settore tecnico e all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere il suddetto omesso il tesseramento per la propria società del tecnico sig. Jose Chifari (iscritto quale allenatore di base – cod. 108.290 – nei ruoli del del Settore tecnico), utilizzato in occasione delle gare del 14/10/2012 e 13/01/2013 valevoli per il campionato regionale giovanissimi.

Con la medesima nota è stata deferita la società A.S.D. Sporting Viagrande per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del sig. Mario D'Agata e della ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che le parti deferite hanno commesso le violazioni contestate in deferimento, come risulta dalle due distinte di gara allegate agli atti e dalla scheda censimento del settore tecnico, dalla quale si evince il mancato tesseramento dell'allenatore sig. Josè Chifari,

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi due a carico del Sig. Mario D'Agata;*

*Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Sporting Viagrande.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n° 12/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
 Sig. Gerolamo Di Giovanni (Presidente dell'A.S.D. Mazara Calcio)  
 A.S.D. Mazara Calcio

Con nota 1032 pf13-14/GS/reg del 01 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Gerolamo Di Giovanni, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento alla lettera b)3 delle disposizioni generali – pagina 47 – del C.U. n° 1 del 01/07/2013 del S.G.S., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato regionale giovanissimi di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato è stata altresì deferita l'A.S.D. Mazara Calcio, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore in almeno tre gare del campionato regionale giovanissimi della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte di gara allegate agli atti del deferimento, ritiene che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi due a carico del Sig. Gerolamo Di Giovanni;*

*Ammenda di € 150,00 a carico dell'A.S.D. Mazara Calcio.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 13/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Calogero Falci (Presidente dell'A.S.D. Athena)

A.S.D. Athena

Con nota 1033 pf13-14/GS/reg del 02 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Calogero Falci, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento alla lettera b)3 delle disposizioni generali – pagina 47 – del C.U. n° 1 del 01/07/2013 del S.G.S., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato regionale giovanissimi di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato è stata altresì deferita l'A.S.D. Athena, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore in almeno tre gare del campionato regionale giovanissimi della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte di gara allegate agli atti del deferimento, ritiene che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi due a carico del Sig. Calogero Falci;*

*Ammenda di € 150,00 a carico dell'A.S.D. Athena.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 14/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cristian Paradiso (Presidente della U.S.D. Atletico Gela)

U.S.D. Atletico Gela

Con nota 1034 pf13-14/GS/reg del 3 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Cristian Paradiso, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento alla lettera b)3 delle disposizioni generali – pagina 55 – del C.U. n° 1 del 01/07/2013 del S.G.S., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato regionale allievi di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato è stata altresì deferita la U.S.D. Atletico Gela, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore almeno in tre gare del Campionato regionale allievi della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte di gara allegate agli atti del deferimento, ritiene che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi due a carico del Sig. Calogero Falci;*

*Ammenda di € 150,00 a carico della U.S.D. Atletico Gela.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 29/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Bour Sabine Marie (Presidente della Pol. D. BOLOGNETTA)

POL. D. BOLOGNETTA

Con nota 1080pf13-14/GS/reg del 12 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) la sig. Bour Sabine Marie, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato regionale juniores di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota, e per quanto ascritto al predetto tesserato, è stata altresì deferita la Pol. D. Bolognetta, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo la modifica del deferimento per il mancato tesseramento dell'allenatore relativamente al campionato di 1<sup>a</sup> categoria, piuttosto che al Campionato regionale juniores ed ha quindi chiesto l'applicazione di € 600,00 di ammenda per la società e di mesi sei di inibizione a carico della tesserata.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che le superiori richieste di natura procedimentale non possono trovare accoglimento posto che si intende introdurre nel procedimento un

fatto costitutivo obiettivamente diverso, giuridicamente supportato (a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio della Procura) da norme diverse, così comportando una "mutatio libelli" non ammessa dalle norme processual-civilistiche del nostro ordinamento giuridico a cui fa espresso richiamo il C.G.S.

Nel merito si rileva che dagli accertamenti effettuati emerge che la Pol. D. Bolognetta nella stagione sportiva 2013-2014 non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte allegare in atti, sono valedoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013-2014, e pertanto non attinenti a quanto contestato.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Bour Sabine Marie e Pol. D. Bolognetta, perché il fatto non sussiste.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 324/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra AMATO STEFANIA (Presidente della POL. D. COMPENSORIO NORMANNO all'epoca dei fatti);

POL. D. COMPENSORIO NORMANNO (oggi A.S.D. PATERNO' 1908).

Con nota 6466/766 pf13-14/MS/vdb del 08/05/2014, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti sopra indicate, per le seguenti violazioni:

la sig. Amato Stefania, nella spiegata qualità, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 8 comma 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la L.N.D. prot. 62 del 18/12/2013 emessa all'esito del reclamo del calciatore Mondello Alberto;

la società indicata a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente. Quanto sopra è emerso a seguito d'indagini sollecitate alla Procura Federale da parte del Presidente del Comitato Regionale Sicilia con nota del 17/02/2014, a cui era allegata la segnalazione del calciatore sig. Mondello Alberto, il quale lamentava il mancato pagamento nei termini regolamentari dell'importo riconosciutogli dalla C.A.E. con la decisione n° 62 sopra indicata.

Le parti deferite, sebbene nuovamente e ritualmente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse e neppure hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 12 a carico della tesserata e dell'ammenda di € 2.000,00 e punti tre di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva a carico della società deferita.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che con nota del 10 febbraio 2014, pervenuta a questo Comitato il successivo 13 febbraio 2014, il sig. Alberto Mondello, calciatore già tesserato per il Compensorio Normanno, segnalava che alla suddetta data la Società, per la quale era stato tesserato, non aveva ottemperato alla decisione della C.A.E. del 18/12/2013 n° 62/CAE/2013-14prot., con cui quest'ultima era stata condannata a corrispondergli l'importo di € 3.000,00.

Dalla documentazione in atti risulta che la predetta decisione della C.A.E. è stata notificata alla società in data 02/01/2014 così come comprovato dalla cartolina di ritorno prodotta in atti.

In ragione di quanto sopra, risulta provato l'inadempimento della società che alla data del 10 febbraio 2014 non aveva ancora corrisposto quanto dovuto al sig. Alberto Mondello. Conseguentemente i deferiti rispondono di quanto loro rispettivamente ascritto in deferimento secondo le sanzioni che seguono

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'articolo 8 commi 9 e 10 C.G.S., dispone applicarsi: alla sig. Stefania Amato la sanzione della inibizione per mesi sei; alla A.S.D. Paternò 1908 (già Pol. D. Comprensorio Normanno) la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica ed € 650,00 di ammenda.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14/10/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**